



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEI DIRIGENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente: REGIONE ABRUZZO – Giunta Regionale

Assicurato: il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.

Pubblica Amministrazione: REGIONE ABRUZZO e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Dipendente: personale con qualifica di dirigente.

Dipendente Tecnico: personale con qualifica di dirigente che si trova alle dipendenze del Contraente, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che affida, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo tecnico-amministrativo e/o statico dell'opera, che svolge le funzioni di Progettista, Direttore dei lavori, Contabilizzatore, Collaudatore, Responsabile del Procedimento (D.lgs. 163/2006), Responsabile dei lavori e Coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008).

Gli Assicuratori: l'impresa di assicurazione o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.

Sinistro: si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale viene avanzata nei suoi confronti formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve notizia di un'informazione di garanzia o della notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa a carico di un Dipendente.

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per perdite patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante su taluno dei dipendenti sopra definiti, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità Amministrativa-Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.

Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.

Periodo di Assicurazione: il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella Polizza nonché le eventuali proroghe.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Claims Made: Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE"; copre cioè – nei limiti di validità temporale meglio specificati nella normativa contrattuale - le richieste di risarcimento che pervengano all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Il numero dei dipendenti aventi qualifica dirigenziale, in servizio al mese di luglio 2014, è pari a 71 (settantuno).

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento Premio - Decorrenza garanzia - Obblighi tracciabilità flussi finanziari

Il Contraente corrisponderà, alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale, il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. Il premio sarà pagato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento del certificato di polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di polizza e, a parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

In caso di mancato pagamento dei premi o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Il pagamento del premio avverrà previa verifica di regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Obblighi tracciabilità flussi finanziari

Ai fini del pagamento del premio il certificato di polizza dovrà riportare l'indicazione del seguente Codice Identificativo (CIG): 58336521EC.

La compagnia aggiudicataria è tenuta inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

A tal fine, la compagnia è tenuta ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, sui quali saranno effettuati i pagamenti derivanti dal presente appalto, nonché a comunicare all'amministrazione, prima della stipulazione del contratto, gli estremi identificativi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne è venuto a conoscenza.

Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve definire o liquidare danni né procedere a transazioni o compromessi o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 – Decorrenza e durata del servizio assicurativo - Recesso

Il contratto di assicurazione avrà durata triennale con decorrenza dalle ore 24,00 del 31.12.2014.

Alla scadenza il contratto s'intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

La Compagnia si impegna, tuttavia, su espressa richiesta scritta del Contraente, a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Aquila.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dirigenti;
- b) l'Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei dipendenti con qualifica di dirigente e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico dei dirigenti responsabili per colpa grave;
- c) l'Assicurato *abbia sofferto un pregiudizio* economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei dipendenti con qualifica di dirigente e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico dei dirigenti; restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata, con sentenza definitiva del tribunale competente, la sussistenza

della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti dirigenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più dirigenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

- d) La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 14 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 13 comprende le perdite patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 15 – Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione di cui all'Art. 13 comprende le perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 16 - Limiti di indennizzo - Franchigia

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- € 2.000.000,00 per ciascun sinistro;
- € 10.000.000,00 cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo;

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo di € 10.000.000,00 indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 19 che segue.

Art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- (a) Danni materiali di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quanto precisato all'ultimo comma dell'art.13 che precede e al successivo art. 29 (Estensione D.Lgs. n. 81/2008), e fatta altresì eccezione per i danni conseguenti ad errori professionali dei Dirigenti con profili tecnici nello svolgimento delle funzioni indicate in premessa sotto la dizione: "dipendente tecnico" tra cui, segnatamente, quelle di Progettista, Direttore dei lavori, Contabilizzatore dei lavori, Collaudatore statico, Collaudatore tecnico amministrativo, Responsabile del procedimento (D.Lgs 163/2006), Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza nelle fasi della progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008);
- (b) Attività svolta dai dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 24;
- (c) Stipulazione, e/o mancata stipulazione, e/o modifica, di assicurazioni, nonché pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- (d) Azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- (e) Inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; presenza ed effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- (f) Possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209/2005 – titolo X;
- (g) Responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile;
- (h) Fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data di effetto dell'Assicurazione come indicata nella Scheda di Polizza;
nonché per i danni:
- (i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;

- (l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 18 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività illimitata

L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara di non avere ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un sinistro già al momento della stipulazione della presente assicurazione.

Art. 19 - Garanzia Postuma

In relazione ai Dipendenti che nel corso del Periodo di assicurazione cessino dal servizio o dalle funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante a copertura dei sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni decorrente dalla data di cessazione dal servizio o dalle funzioni, e purché derivino da comportamenti colposi posti in essere dal Dipendente durante il medesimo Periodo di assicurazione.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri che abbiano luogo entro i 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza dell'assicurazione purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione come definito in polizza.

Il massimale annuo stabilito rappresenta l'obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma.

Qualora risulti che i danni relativi a un sinistro rientrante nella garanzia postuma sono effettivamente risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

Art. 20 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 21 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il dipendente, il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi dipendente dell'Assicurato né qualsiasi altro parente o affine convivente con tale dipendente, nonché le società di cui tale Dipendente e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'art. 24 che segue;
- il legale rappresentante dell'Ente contraente e le società controllate dallo stesso.

Art. 22 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 19 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente al Dipendente dell'Assicurato che cessa dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 23 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con soggetti diversi dai Dipendenti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 24 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'art.17 (b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

Art. 25 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'art.7 in quanto applicabili.

Art. 26 - Variazione dei Dipendenti dell'Assicurato – Copertura sostituti

La garanzia per il Contraente/Assicurato si intende prestata in relazione all'attività svolta dalla totalità dei dipendenti con qualifica di dirigente indicati in polizza.

Per l'identificazione di tali persone faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle loro generalità.

Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive dei Dipendenti, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente, fermo restando quanto previsto dalla norma "Regolazione del premio" in caso di variazione del parametro numerico utilizzato per il conteggio del premio.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 28 - Assicurazione (maggiori costi per le varianti) del Dirigente Tecnico Progettista

Responsabilità derivante all'Assicurato (dipendente tecnico dell'Ente Contraente) incaricato della progettazione in relazione ai maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali nella redazione del progetto esecutivo. Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, certificati distinti per ogni incarico di progettazione assoggettabile alla disciplina dell'art. 90 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per tali certificati il pagamento del premio relativo è previsto in soluzione unica al momento del rilascio di ciascuno di essi.

Art. 29 - Estensione D.Lgs. 81/2008

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che

la copertura é pienamente operante anche in caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo.

2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Art. 31 - Regolazione del premio

Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 100% del premio anticipato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè il numero effettivo dei dipendenti con qualifica di dirigente in relazione al cui operato è prestata la garanzia per l'Assicurato.

Il premio di ciascuna persona inclusa dovrà essere calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia prestata. Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla presentazione all'Assicurato della relativa appendice formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

Art.7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione).

Art.8 - Durata del contratto – recesso

Art.18 - Assicurazione "claims made" - Retroattività

Art.19 - Garanzia postuma

Art.21 - Persone non considerate terzi.

Art.22 - Cessazione dell'Assicurazione.

La Società Il Contraente / Assicurato
